

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Sui lavori della Commissione	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, già approvato con modificazioni dal Senato: si tratta di un provvedimento importante, che reca misure in materia di concorrenza e infrastrutture, prevedendo altresì interventi per consentire l'armonizzazione dell'ordinamento interno alla disciplina europea. Sottolinea, innanzitutto, che l'intervento normativo è parte organica della manovra definita «cresci-Italia» unitamente alle misure sulla semplificazione e alla riforma del mercato del lavoro: un pacchetto di interventi messo a punto in breve tempo e complessivamente orientato all'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese, nel caso in esame, attraverso la rimozione di quegli elementi di natura protezionistica che possono impedire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Evidenzia, pertanto, che in tale prospettiva il decreto-legge in esame intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato e le rendite di posizione esistenti, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale. Osserva, peraltro, che il testo, composto di tre titoli, è stato largamente modificato dal Senato, che ne ha ampliato in modo significativo l'ambito di intervento: dai 98 articoli del testo originario si è passati a ben 119 articoli, i quali incidono su uno spettro piuttosto esteso di materie. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 9, 25, 37, 67-*bis*, 67-*ter*, 87 e 89, sottolineando come il fatto che, in tema di liberalizzazioni, sia limitata e disorganica la materia di competenza della XI Commissione è comunque un segnale che induce qualche riflessione, sia pure in base a punti di vista diversi.

Fa presente, quindi, che l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'abrogazione delle tariffe e alla disciplina del tirocinio: si tratta di disposizioni

che, pur non investendo le competenze dirette della XI Commissione, intervengono comunque su argomenti (quale, per l'appunto, il tirocinio) che possono fornire elementi di novità di un certo interesse. Osserva, infatti, che il comma 6 del predetto articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Rileva, peraltro, che analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea; tali disposizioni non si applicano, tuttavia, alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Rileva, quindi, che l'articolo 25 modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, salvaguardando l'impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi; in questo contesto, una specifica disposizione prevede che, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società *in house* devono adottare provvedimenti nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori.

Soffermandosi sull'articolo 37, modificato dal Senato, segnala che esso stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisca gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento

dello stesso: l'articolo prevede, inoltre, che le imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. Si domanda, in proposito, quale sia il reale senso della disposizione, che sembrerebbe voler rimediare rispetto ad una norma di analogo tenore, già inserita in un ulteriore provvedimento.

Osserva altresì che l'articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l'accertamento sull'avvenuto pagamento presso l'INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta; la norma, peraltro, introduce tempi certi per l'accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione. Fa notare poi che l'articolo 67-ter, anch'esso introdotto al Senato, attribuisce – di fatto – funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca e ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate. Rileva, quindi, che l'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero: la norma, pertanto, liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell'ambito dell'Unione europea.

Infine, fa notare che l'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia del-

l'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09, inerente al mancato recupero integrale degli aiuti di Stato concessi illegittimamente in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro), sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

In conclusione, preso atto dei limitati profili di interesse della Commissione e considerato che i margini di intervento sul testo in esame – già ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato – appaiono piuttosto ristretti, si riserva di acquisire eventuali elementi che dovessero emergere dal dibattito, facendo presente sin d'ora che possibili rilievi su argomenti di competenza della Commissione saranno presi in considerazione nella consapevolezza dei limiti procedurali che sembrano riguardare, alla Camera, il percorso di conversione in legge del presente decreto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur prendendo atto di quanto testé riferito dal relatore a proposito delle ristrette possibilità di modifica del testo, fa presente che il suo gruppo intende valutare più compiutamente il provvedimento, una volta concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito: a tal fine, ritiene che il parere di competenza della Commissione non possa che essere espresso sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124-859-937-3010-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 2012, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggiore approfondimento del testo, anche alla luce del parere espresso dalla V Commissione: la Commissione, quindi, riprende oggi l'esame in sede referente del testo unificato all'ordine del giorno, ferma restando l'opportunità che il relatore prospetti le più idonee modalità di prosecuzione dell'*iter*, in modo da verificare la possibilità di tornare a discutere l'argomento in Assemblea in tempi rapidi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, preso atto degli elementi problematici emersi in relazione al provvedimento in titolo, si riserva di presentare, già in occasione della prossima seduta, una nuova versione del testo unificato in esame, che tenga conto dei profili di criticità indicati dalla V Commissione nel parere espresso per l'Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza se, con la ripresa dell'esame del provvedimento, si intenda riaprire anche il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che il rinvio in Commissione del provvedimento ha determinato la sostanziale riapertura del suo esame: la conseguente fissazione di nuovi termini per la presentazione degli emendamenti è pertanto da considerarsi pacifica, attesa anche la preannunciata intenzione del relatore di presentare una nuova versione del testo unificato.

Il viceministro Michel MARTONE dichiara di condividere il percorso di esame prospettato dal relatore, auspicando l'elaborazione di un testo condiviso, che contenga interventi sostenibili dal punto di vista finanziario.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – su richiesta di taluni gruppi – i successivi punti all'ordine del giorno avranno luogo a partire dalle ore 13.30, orario in cui è convocata la seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Segnala, inoltre, che la seduta di domani, già fissata per le ore 14, potrebbe essere anticipata – compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea – alle ore 13.30, per consentire la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare la sua interrogazione, chiede al Governo se sia a conoscenza del fatto che vi sono numerosi cittadini italiani emigrati in altri Paesi, che risultano penalizzati nel conseguimento della pensione, a causa della mancanza di pochi mesi di versamenti contributivi.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur ringraziando il rappresentante del Governo, fa notare che non appare corretto che gli uffici tecnici invochino margini temporali più ampi per la risposta, a giustificazione della mancata indicazione di elementi di conoscenza e di valide soluzioni alla problematica in oggetto, dal momento che per la presentazione e lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo esistono precisi termini regolamentari, che vanno rispettati. Auspica che in futuro il Governo affronti con decisione la questione, attraverso misure concrete che salvaguardino i lavoratori italiani costretti ad emigrare all'estero, che, una volta tornati in Italia, incontrano difficoltà nella ricostruzione della propria posizione previdenziale. Osserva, inoltre, che un eventuale intervento in materia non appare particolarmente oneroso, coinvolgendo un numero ristretto di persone e incidendo su trattamenti pensionistici di modesta entità.

5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS.

Cesare DAMIANO (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di avviare l'integrazione delle risorse umane degli enti interessati, anche attraverso trasferimenti che soddisfino nel contempo esigenze di con-

ciliazione tra lavoro e carichi familiari e politiche aziendali.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, osservando che l'Esecutivo manifesta una esasperata attenzione per gli equilibri di finanza pubblica, ignorando le sorti dei lavoratori coinvolti dai processi di razionalizzazione della pubblica amministrazione, che, seppur legittimi e necessari, ritiene non possano andare a compromettere il capitale umano e professionale. Auspicato, inoltre, che il Governo affronti tale questione prestando una particolare attenzione alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia delle donne lavoratrici, costrette spesso a sopportare da sole l'onere del lavoro di cura, si augura il sollecito avvio di un percorso di confronto, anche nell'ambito di un tavolo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare la propria interrogazione, chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per evitare i disagi causati dall'applicazione di una normativa che, vietando la riscossione della pensione a mezzo delega, rischia di compromettere l'erogazione dei trattamenti alle categorie più svantaggiate.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PALADINI (IdV), alla luce della risposta del Governo, giudica necessario uno sforzo ulteriore per semplificare la normativa vigente, che appare, allo stato, troppo farragिनosa e contraddittoria, affinché non siano arrecati ulteriori disagi a soggetti già socialmente fragili, che rischiano di essere privati della necessaria assistenza economica.

5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011.

Luigi MURO (FLpTP) illustra la sua interrogazione, rilevando l'esigenza di un intervento normativo che consenta di includere la categoria della polizia locale tra quelle per le quali siano ammesse deroghe in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rimborso spese, equo indennizzo e pensione privilegiata.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi MURO (FLpTP), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo non ha fatto altro che confermare l'esistenza del problema in oggetto, per la risoluzione del quale auspica che l'Esecutivo – secondo una volontà che ritiene di avere colto nella risposta stessa – intraprenda le necessarie iniziative. Fa notare, infatti, che le mansioni svolte dai vigili urbani sul territorio sono assimilabili, in taluni casi, a quelle svolte dagli organi di polizia e, per tale ragione, incidendo anche su materie di pubblica sicurezza, richiedono un sollecito intervento da parte dello Stato.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della sua discussione, ferma restando l'opportunità di acquisire sin da oggi l'orientamento del Governo, anche alla luce della delicatezza delle questioni poste.

Lino DUILIO (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, auspica che il Governo affronti la tematica ad essa sottesa con un'attenzione maggiore rispetto a quella manifestata dal Ministro Fornero in occasione della risposta in Assemblea a una interrogazione a risposta immediata presentata sull'argomento. Ritiene, infatti, che il tema in discussione sia molto delicato, riguardando la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'INPS per somme che sembrerebbero erroneamente corrisposte a pensionati – spesso soggetti in difficoltà – in relazione a periodi che coprono gli anni dal 1992 al 2011. Osserva che le modalità con cui l'INPS ha agito appaiono di dubbia legittimità, atteso che l'Istituto non ha provveduto a specificare, nella lettera inviata ai pensionati, le motivazioni della sua richiesta, né ha indicato un responsabile del procedimento con cui interloquire, omettendo di prospettare, peraltro, la possibilità di un pagamento rateizzato dell'importo dovuto. Fa notare, inoltre, che i pensionati interessati dalle lettere in questione non sono stati posti, di fatto, nelle condizioni di attivare un ricorso, essendo previsto che l'opposizione alle richieste di ripetizione di indebito avvenga soltanto per via informatica.

Rileva, altresì, che la richiesta dell'INPS appare in contrasto con la normativa vigente in materia di limiti massimi di ripetizione dell'indebito, nonché con i

principi di affidamento, violando, peraltro, i termini prescrizionali ordinari e speciali previsti per gli indebiti previdenziali (trattandosi spesso di indebiti risalenti a oltre venti anni fa). Più in generale, ritiene che l'Istituto avrebbe potuto operare in modo più corretto, semplicemente rispettando le leggi dello Stato ed evitando di creare procedure illegittime, spesso per il recupero di cifre assolutamente risibili.

Invita, pertanto, il Governo a fare chiarezza su tale vicenda, portando a conoscenza del Parlamento, ad esempio, la platea dei possibili destinatari e intervenendo con urgenza presso l'INPS, affinché tale ente si occupi di sanare le predette irregolarità, riveda nel complesso le procedure attivate e, in ultima istanza, provveda ad inviare nuovamente – in modo legittimo e corretto – le lettere ai soli soggetti realmente interessati.

Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al contenuto della risoluzione, ritiene anzitutto che si debba considerare che le richieste avanzate dall'Ente previdenziale trovano la loro giustificazione nel generale principio della ripetizione dell'indebitito, laddove il soggetto erogatore in questione abbia accertato che siano state corrisposte somme non dovute: l'operato dell'INPS trova pertanto fondamento nel principio della ripetibilità di quanto indebitamente erogato, nonostante l'affidamento del cittadino che abbia percepito in buona fede trattamenti pensionistici non dovuti. In tal senso, ricorda che le iniziative volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo sono da ricondurre al più generale «potere-dovere» cui è tenuto l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'adottare le opportune misure per ricondurre alle entrate del bilancio dello Stato importi già erogati ai cittadini in mancanza di un valido fondamento normativo. Precisa, inoltre, che in relazione alle prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia erogati dall'INPS per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, trova applicazione la disposizione dell'articolo 38, commi 7 ed 8, della legge

n. 448 del 2001, secondo cui non si fa luogo al recupero dell'indebitito qualora tali soggetti siano percettori di redditi annui di esiguo importo.

Entrando nel dettaglio, fa notare che – salvo i casi di comportamenti dolosi del pensionato – sono totalmente sanati gli indebiti percepiti anteriormente al 1° gennaio 2001, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), e quelli percepiti anteriormente al 1° gennaio 1996, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1996 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni; è prevista, invece, la sanatoria parziale, nei limiti di un quarto del totale, in caso di indebiti erogati in favore di pensionati con redditi superiori ai limiti di cui sopra. Rileva, peraltro, che ad oggi il recupero effettuato in relazione a ratei per i quali siano trascorsi più di dieci anni dalla data di erogazione viene effettuato solo se nel frattempo sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione; per gli indebiti pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, applicazione l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991.

Alla luce delle richiamate disposizioni, ritiene che possano ricavarsi una serie di specifici criteri. In primo luogo, sul principio dell'irrilevanza dello stato di buona o mala fede, cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1966, che dispone che «nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento)». In secondo luogo, sottolinea che, ferma restando la facoltà dell'Istituto di procedere, in ogni tempo, alla rettifica o all'annullamento di provvedimenti errati, è esclusa in

capo al medesimo Istituto la facoltà di la ripetizione l'indebito in tutti i casi in cui esso è da ricondurre ad un errore o omissione imputabile all'Istituto medesimo.

Per quanto riguarda, invece, il richiamato « principio dell'affidamento » nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, fa presente che esso risulta pienamente recepito dall'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, laddove si prevede che l'INPS deve procedere alla notifica di quanto indebitamente corrisposto, entro l'anno successivo al quello in cui è stata effettuata la verifica del reddito incidente sulla prestazione pensionistica: pertanto, le fattispecie in cui si determina un considerevole lasso di tempo tra il momento dell'erogazione e quello della comunicazione dell'indebito pensionistico riguardano esclusivamente situazioni in cui l'indebito si è determinato per un'omissione o per comportamento doloso del pensionato. In merito, inoltre, alla possibile rateizzazione del recupero, informa che l'Istituto ha provveduto, dal mese di febbraio 2012, a modificare lo schema di comunicazione da inviare al pensionato al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di una rateizzazione.

Ricorda, infine, che lo scorso 1° febbraio il Ministro Fornero, nel fornire in Assemblea all'onorevole Bellanova una risposta a un'interrogazione a risposta immediata sull'argomento, ha confermato l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la questione sollevata nella risoluzione in discussione; il Ministro ha, inoltre, assicurato che verranno impartite all'INPS le necessarie istruzioni affinché le richieste di restituzione inviate ai cittadini siano formulate nel rispetto dei principi volti ad assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e la partecipazione ad esso dei soggetti interessati, al fine di ottenere comunicazioni più « amichevoli ».

In conclusione, fa presente che il Governo, anche in considerazione della complessità degli elementi emersi a seguito dell'illustrazione della risoluzione in titolo, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti tecnici, in modo da poter fornire, in occasione della prossima seduta, un orientamento il più possibile completo sugli impegni fissati dall'atto di indirizzo in discussione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCUpTP) chiede al Governo di fornire maggiori precisazioni in ordine alla reale consistenza della platea dei soggetti coinvolti, invitando il dicastero competente a prospettare quanto prima le soluzioni più idonee alla problematica in oggetto.

Il viceministro Michel MARTONE si riserva di fornire alla Commissione i dati appena richiesti.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di non avere compreso se la pretesa dell'INPS si riferisca esclusivamente a casi di prestazioni erogate nei confronti di soggetti in « mala fede » ovvero che abbiano agito con dolo e che, pertanto, non avevano alcun diritto alla prestazione; in caso contrario, ove l'iniziativa dell'INPS sia stata estesa genericamente a tutti i casi di indebito, a prescindere dal tipo di irregolarità riscontrata, ritiene che le modalità di azione dell'Istituto non possano ritenersi giustificate.

Il viceministro Michel MARTONE fa notare che la dolosità del comportamento non ha rilevato ai fini della richiesta di ripetizione dell'indebito, tanto che – nel suo intervento precedente – ha chiarito che l'INPS ha agito sulla base del principio dell'irrilevanza dello stato di buona o mala fede del soggetto interessato.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'impegno a svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, fa notare che anche altri enti previdenziali sembrano essere interessati da situazioni analoghe a quella testé descritta: chiede, pertanto, al viceministro di precisare – in occasione della prossima seduta – l'ambito di estensione delle procedure descritte. Rileva, inoltre, l'esigenza di comprendere quali siano le prospettive

di un eventuale intervento teso a sanare le irregolarità procedurali richiamate, specificando se esso sia in grado di dispiegare i suoi effetti solo per le richieste di indebito future o anche per quelle pregresse. Auspica, in conclusione, che l'INPS riveda in senso complessivo le modalità di comunicazione delle richieste di ripetizione di indebito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica particolarmente utile che il Governo svolga gli opportuni approfondimenti sulla materia, in modo da fornire alla Commissione ogni possibile elemento in grado di favorire una deliberazione consapevole e adeguata alla complessità del problema sollevato.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, premesso che – secondo le intese informali intercorse con il Governo – nella seduta odierna avranno luogo soltanto l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo anche in considerazione del caso, sempre più frequente negli ultimi anni, di ex parlamentari che – una volta cessati dal mandato – hanno visto interrompere unilateralmente il precedente rapporto di lavoro da parte di amministrazioni o aziende, pubbliche e private. Ricorda, peraltro, che si sono registrati anche casi di deputati o senatori ai quali, cessato il mandato parlamentare, è stato negato il reintegro nella posizione di lavoro occupata prima dell'inizio del mandato stesso o non sono state rispettate, ove esistenti, le graduatorie in cui era inserito il dipendente eletto parlamentare o, addirittura,

non è stato riconosciuto il diritto alle qualifiche spettanti in termini di carriera e mansioni. Fa notare, dunque, che la risoluzione in discussione intende promuovere l'attivazione del Governo, ai fini dell'adozione di possibili iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di diritti del lavoratore e di salvaguardia della contribuzione previdenziale. Per tali ragioni, si riserva di valutare, a seguito del dibattito e delle considerazioni che lo stesso Governo riterrà di svolgere, una possibile riformulazione della risoluzione, che possa raccogliere tutte le questioni aperte.

Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al merito della risoluzione in discussione, ricorda preliminarmente che l'articolo 51, terzo comma, della Costituzione riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive il diritto di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato e di conservare il posto di lavoro; tali diritti sono altresì riconosciuti dall'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui « i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ». Fa notare, peraltro, che durante l'aspettativa il lavoratore che ricopra cariche elettive pubbliche ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di servizio; ha, altresì, diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali.

In ragione di tali premesse, osserva che la questione prospettata e l'impegno che si chiede di assumere da parte del Governo presentano – per la specificità del tema trattato e per le prerogative che l'ordinamento riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive – evidenti profili di carattere politico, che non possono esaurirsi nel mero accertamento dei singoli episodi denunciati dal presen-

tatore. Nell'assicurare che l'Esecutivo non può che valutare con estremo interesse le questioni in gioco, giudica, pertanto, evidente la necessità di avviare un'ampia istruttoria sul tema, che veda il coinvolgimento di tutti i Ministeri interessati, in vista dell'assunzione di un impegno il più possibile coerente ed efficace.

Paola PELINO (PdL) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in

discussione, che ritiene di poter totalmente condividere.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, che appare suscettibile di incidere su materie rientranti nelle competenze di più dicasteri, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

**5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi
nei rapporti bilaterali Italia-Canada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Fedriga concerne la vicenda pensionistica della signora Germana Lubiana, cittadina italiana, emigrata con la famiglia in Canada e successivamente rientrata in Italia.

Al riguardo giova subito precisare – sulla base delle notizie acquisite presso l'INPS – che la signora Lubiana risulta essere titolare, a decorrere dal maggio 2001, in qualità di commerciante, di pensione INPS in regime internazionale con il Canada.

Il caso prospettato dell'interrogante potrebbe riguardare, piuttosto, il mancato riconoscimento in favore della medesima lavoratrice dell'integrazione della pensione al trattamento minimo.

In proposito, l'Istituto ha precisato che la signora Lubiana non ha diritto a per-

cepire tale prestazione, dal momento che la stessa non ha raggiunto il requisito di 10 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, previsto dalla vigente normativa (articolo 8, comma 2, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante in relazione ad eventuali cittadini emigranti che risultino penalizzati dal mancato conseguimento del diritto alla pensione, mi riservo di trasmettere ogni utile elemento informativo che potrà essere fornito dall'INPS in tempi meno ristretti rispetto a quelli di cui hanno potuto disporre gli uffici tecnici per fornire la presente risposta.

ALLEGATO 2

5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Damiano, concerne l'integrazione delle risorse umane dell'INPDAP e dell'ENPALS a seguito della loro soppressione.

Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.

Il secondo comma del medesimo articolo ha demandato a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.

Al riguardo occorre precisare che i decreti attuativi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 non rivestono natura regolamentare e perseguono il solo obiettivo di perfezionare – con un atto formale – il trasferimento

delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi all'INPS, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura degli stessi enti soppressi.

Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare, l'INPS ha reso noto che l'integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS dovrà essere coerente con il processo di integrazione funzionale ed organizzativa, nel pieno rispetto del principio di garanzia del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Il rispetto dei principi enunciati, oltre ad assicurare la piena tutela delle capacità manageriali e professionali dei dipendenti degli enti disciolti, tutela altresì gli interessi dell'utenza di tali pubbliche amministrazioni.

Coerentemente con il processo di integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS, potrà essere valutata la possibilità che il personale in servizio presso gli enti soppressi sia assegnato presso sedi più agevoli in relazione alle esigenze personali e familiari dei dipendenti, nel rispetto delle esigenze di continuità e qualità del servizio.

ALLEGATO 3

5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Paladini concerne le possibili ricadute che possono derivare alle categorie particolarmente svantaggiate di cittadini dopo l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale disposizione prevede, infatti, che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogate ai beneficiari attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

Voglio subito precisare che le criticità evidenziate dall'interrogante non si pongono (o si pongono solo marginalmente) per i soggetti che già usufruiscono o usufruiranno di un amministratore di sostegno, mentre possono concretamente manifestarsi per coloro che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno delegato un altro soggetto (di regola un familiare) alla riscossione della pensione in contanti presso gli uffici postali.

Com'è noto l'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel codice civile dalla legge 6/2004, la cui finalità è quella di « tutelare – con la minore limitazione possibile della capacità di agire – le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ». All'amministratore di sostegno può essere affidata sia la cura del patrimonio che la cura della persona del beneficiario. I compiti che l'amministratore dovrà svolgere sono definiti caso per caso nel decreto di nomina, con cui viene creato il « progetto su misura ».

La normativa vigente non esclude, quindi, la possibilità per l'amministratore di sostegno di provvedere, in nome e per conto dell'assistito, anche all'apertura di un conto corrente, qualora il giudice tutelare disponga in tal senso nel relativo decreto di nomina. Inoltre, per le amministrazioni di sostegno già in essere, è ben possibile chiedere al Tribunale l'adozione di un decreto integrativo che consenta all'amministratore di adottare gli atti relativi all'apertura dei conti correnti in questione.

Tanto premesso, il Ministero della giustizia ha reso noto che il prossimo 15 marzo – presso Tribunale di Bergamo – avrà luogo un incontro con il Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) per la Provincia di Bergamo, per esaminare i problemi collegati all'obbligo di apertura di un conto corrente per anziani e disabili per la riscossione della pensione.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Bergamo – con la collaborazione dell'ANMIC locale e degli istituti bancari – si adopererà per concordare procedure semplificate ed agevoli per la stipulazione dei contratti di conto corrente, allo scopo di evitare un ricorso generalizzato alla figura dell'amministratore di sostegno.

Occorre infatti considerare che in mancanza di accordi che possano andare nella direzione prospettata dal Tribunale di Bergamo, sarà necessario procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno secondo la procedura prevista dalla

legge istitutiva, sia pure accelerando, nei limiti del possibile, gli adempimenti previsti.

Auspico che le iniziative di semplificazione che si propone di sollecitare il Tribunale di Bergamo possano, nel più breve tempo possibile, estendersi all'intero territorio nazionale evitando in tal modo eccessivi disagi per le persone che non possono agire in condizioni di piena autonomia.

Conclusivamente, faccio presente che il Governo è già intervenuto sulla questione sollevata dall'interrogante, provvedendo a differire al 1° maggio 2012 il termine ultimo per ricevere le pensioni superiori a mille euro in contante, attraverso un'apposita disposizione introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 (decreto sulla semplificazione fiscale).

ALLEGATO 4

5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – chiede di includere tra i soggetti derogati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) anche il personale appartenente ai vigili urbani.

Il predetto articolo, in particolare, abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'INAIL).

Per esplicita previsione di legge, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri,

alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte, i dipendenti comunali appartenenti alla categoria dei vigili urbani non possono essere considerati ancora destinatari dei predetti istituti.

Informo al riguardo che è attualmente all'esame della Commissione Affari istituzionali del Senato un disegno di legge in materia di polizia locale (A.S. 272) il cui testo prevede che al personale dei servizi di polizia locale, cui è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale, « si applicano in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica le disposizioni previste per le forze di polizia nazionali [...]. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ».